
Direttiva cantonale sugli incendi di bosco e sul picchetto forestale

Del 31 gennaio 2023

Sezione forestale

| | |
|---|-----------|
| LEGGI E REGOLAMENTI | 3 |
| ABBREVIAZIONI | 3 |
| 1. INTRODUZIONE | 4 |
| 1.1 BASI LEGALI E DOCUMENTI IMPORTANTI | 6 |
| 1.2 ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE FORESTALE | 7 |
| 2. RIPARTIZIONE DEI COMPITI ALL'INTERNO DELLA SEZIONE FORESTALE | 8 |
| 2.1 PREVENZIONE | 8 |
| 2.2 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE | 9 |
| 2.3 GESTIONE E LOTTA AGLI INCENDI | 10 |
| 2.4 RIGENERAZIONE POST EVENTO | 11 |
| 2.5 MONITORAGGIO | 11 |
| 3. APPROFONDIMENTI | 12 |
| 3.1 DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO | 12 |
| 3.2 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI IN DEROGA AL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO | 13 |
| 3.3 SEGNALAZIONE ATTIVITÀ NON AUTORIZZATA | 14 |
| 3.4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CANTIERI DI FUOCO PRESCRITTO | 14 |
| 3.5 PICCHETTO DEI MEZZI AEREI DI SPEGNIMENTO | 14 |
| 3.6 FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO, MATERIALE E MEZZI PER I POMPIERI DI MONTAGNA | 15 |
| 3.7 FORMAZIONE | 15 |
| 3.8 DOCUMENTAZIONE INFRASTRUTTURE ANTINCENDIO | 15 |
| 3.9 CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI | 15 |
| 4. PICCHETTO FORESTALE E CONSULENZA AL CI | 17 |
| 4.1 ORGANIZZAZIONE | 17 |
| 4.2 MODALITÀ DI INTERVENTO | 17 |
| 4.3 INDENNITÀ DI PICCHETTO | 18 |
| 4.4 CONSULENZA FORESTALE DURANTE L'INTERVENTO | 19 |
| 5. GRUPPO DI COORDINAMENTO RISORSE CANTONALI | 21 |
| 6. DEBRIEFING TECNICO | 21 |
| 7. CONCLUSIONI | 21 |

Leggi e regolamenti

Federali

| | |
|------|---|
| LFo | Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0) |
| OFo | Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (RS 921.01) |
| OARS | Ordinanza sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza del 18 agosto 2010 (RS 520.12) |
| OIAt | Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (RS 814.318.142.1) |

Cantionali

| | |
|-------|--|
| LCFo | Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (RL 921.100) |
| RLCFo | Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RL 921.110) |
| LLI | Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996 (RL 835.100) |
| RLLI | Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 (RL 835.110) |
| DEff | Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990 (RL 835.150) |
| ROIAt | Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015 (RL834.350) |
| | Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RL 173.450) |

Abbreviazioni

| | |
|--------|---|
| AAR | After action review (revisione dopo l'evento) |
| BP | Boschi di protezione inseriti nell'inventario Silvaprotect |
| CdS | Consiglio di Stato |
| CECAL | Centrale comune di allarme 118 |
| CENAL | Centrale nazionale d'allarme (in tedesco NAZ) |
| CI | Capo intervento pompieri |
| CP | Corpo pompieri |
| DA | Divisione dell'ambiente |
| DT | Dipartimento del territorio |
| FPT | Federazione pompieri Ticino |
| GIB-SF | Gruppo incendi boschivi della Sezione forestale |
| RL | Raccolta delle Leggi vigenti del Cantone Ticino |
| RS | Raccolta sistematica del diritto federale |
| RSI | Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana |
| SF | Sezione forestale |
| SMPP | Sezione del militare e della protezione della popolazione |
| SPAAS | Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo |
| UACER | Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili |
| UFAC | Ufficio federale dell'aviazione civile |
| UFAM | Ufficio federale dell'ambiente |
| UFC | Uffici forestali di circondario |
| UPIP | Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti |
| UDCI | Ufficio della difesa contro gli incendi, Divisione delle risorse |
| WSL | Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio |

1. Introduzione

La presente direttiva, allestita ai sensi dell'art. 3 RLCFo, concretizza i dettagli tecnici e procedurali riguardanti le attività della Sezione forestale nell'ambito della strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco. L'approccio cantonale si basa sulla gestione integrale del rischio, che non ha l'obiettivo strategico di eliminare totalmente il pericolo, ma di mantenere il rischio legato agli incendi di bosco sotto una soglia accettabile, utilizzando in modo oculato le risorse umane e finanziarie a disposizione. La presente direttiva è coordinata con il concetto cantonale incendi di bosco 2020, approvato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2017 con risoluzione 151, e concretizza alcune misure elaborate in stretta collaborazione con la Federazione Pompieri Ticino.

La strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco è rappresentata nello schema seguente e si sviluppa in 5 settori:



I settori prevenzione (1), misure tecniche e organizzative (2) e rigenerazione post evento (4) hanno due orizzonti temporali distinti; ci sono infatti attività a corto termine e attività a medio-lungo termine. Il successo della strategia è determinato dalla realizzazione di tutte queste misure che hanno pertanto un'importanza equivalente. La mancata realizzazione delle misure in un settore di attività non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo strategico precedentemente formulato. Gli obiettivi settoriali dei singoli settori di attività possono essere così riassunti:

Obiettivo della strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco

Mantenere il rischio legato agli incendi di bosco sotto una soglia accettabile, utilizzando in modo oculato le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Obiettivi settoriale a breve termine**Obiettivi settoriali a medio e lungo termine****1 Prevenzione**

Evitare inneschi quando le condizioni sono critiche (pericolo elevato).

Ridurre l'inflammabilità dei popolamenti forestali e aumentarne la resilienza al fuoco.

Migliorare la percezione del tema incendi di bosco nella società e prevenire comportamenti a rischio.

2 Misure tecniche e organizzative

Garantire la prontezza d'intervento di tutti i partner in relazione alla situazione di pericolo.

Garantire che l'organizzazione, i mezzi a disposizione, le infrastrutture e le conoscenze tecniche siano adeguate alla minaccia.

3 Gestione e lotta agli incendi

Limitare i danni alle funzioni del bosco.

4 Rigenerazione post evento

Sostituire la funzione di protezione del bosco tramite opere tecniche o attività organizzative.

Ripristinare le funzioni del bosco.

5 Monitoraggio

Monitorare lo sviluppo del fenomeno e portare i correttivi necessari alla strategia cantonale.

La SF ha un ruolo guida nell'attuazione della strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco poiché è l'unico servizio attivo in tutti e 5 i settori di attività.

1.1 Basi legali e documenti importanti

Le basi legali che sorreggono le attività della Sezione forestale sono presenti in diverse leggi federali e cantonali. Importante è comunque ricordare che la LFo, così come la LCFo, pone come obiettivo la garanzia della conservazione della foresta dal punto di vista quantitativo e qualitativo, come pure delle sue funzioni. In Ticino l'incendio è uno degli eventi che può compromettere la funzione protettiva del bosco su vasti comprensori e in pochissimo tempo per cui l'approccio integrale al fenomeno è assolutamente necessario. Qui di seguito sono richiamati gli articoli determinanti e i documenti più importanti, suddivisi nei diversi ambiti di attività.

| | LFo | OFo | OARS | OIAI | LCFo | RLCFo | LLI | RLLI | ROIAT | DEff | Documenti * |
|--|--------|-------------|-------|------|--------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------|----------|------------------|
| 1 Prevenzione | | | | | | | | | | | |
| Generale | 28 | 28a | | | 1c | 1d, 24 | 4, 8, 9 | 1 | 11 | 1 | |
| Definizione dei gradi di pericolo | | | 9, 10 | | | | | | | | J |
| Gestione del combustibile | 29, 30 | | | | | 1d, 24, 27 | | | | | |
| Divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto | | | | 26b | | 28 | 4 | 4 | 11 | 2a | I, J |
| Deroghe al divieto assoluto | | | | | | | | | 11 | 2b, 3, 4 | F, H |
| 2 Misure tecniche e organizzative | | | | | | | | | | | |
| Sostegno alla pianificazione, gestione del bosco, opere antincendio e sistemi di misurazione | 39, 40 | 36, 37, 37a | | | 16, 30 | 25, 26, 27, 52 | | 20 | | | |
| Corsi, formazione dei pompieri, Commissioni | | | | | | | 11, 12 | 1, 2, 12, 13 15 | | | L |
| Materiale per i corpi pompieri di montagna | | | | | | | 17, 18 | 1, 13, 17, 18, 19, 21 | | | L |
| Corpi pompieri di montagna | | | | | | | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11 | | | B, L |
| 3 Gestione e lotta agli incendi | | | | | | | | | | | |
| Impiego degli elicotteri | | | | | | 28 | | 22 | | | A, B, C, J |
| Consulenza forestale durante l'evento e picchetto forestale | | | | | | 1d, 3d, 28 | 11 | 12, 14 | | | B, L, J |
| 4 Rigenerazione post evento | | | | | | | | | | | |
| Recupero spese | | | | | | | 15, 19 | 1, 5, 24, 25, 26, 29 | | | |
| 5 Monitoraggio e miglioramento competenze | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio, ricerca e rapporti | | | | | | 27 | 20 | | | 6 | D, G, E, I, J, K |

*** Documenti** (*vale la versione più recente*)

- A. Direttiva UFAC n° 318.48.01 - Lotta contro gli incendi;
- B. Direttiva cantonale sugli incendi di bosco della Federazione pompieri Ticino;
- C. Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei nella lotta contro gli incendi di bosco in Ticino;
- D. Convenzione tra SF, WSL e UDCI per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati riguardanti gli incendi boschivi in Canton Ticino;
- E. Rapporto incendio boschi e aree aperte;
- F. Modello di risoluzione municipale di autorizzazione eccezionale in deroga al divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto;
- G. Direttiva della Polizia cantonale: Constatazione di fuochi all'aperto, incenerimento di rifiuti e incendi di vegetazione;
- H. Formulario richiesta accensione fuochi all'aperto in deroga al divieto;
- I. Formulario constatazione accensione fuochi all'aperto;
- J. Organigramma GIB-SF;
- K. Protocollo standard debriefing;
- L. Concetto incendi di bosco 2020 e relativi approfondimenti.

Nota: La documentazione complementare citata può essere aggiornata periodicamente e indipendentemente dalla presente direttiva e non è di esclusiva competenza della SF. Per questo motivo non viene allegata alla presente direttiva.

1.2 Organizzazione della Sezione forestale

La SF ha un'organizzazione decentralizzata costituita dagli uffici forestali di circondario e dagli uffici centrali che si occupano di tematiche d'interesse cantonale. Per rispondere in modo adeguato a tematiche complesse come quella degli incendi di bosco, la SF ha costituito nel 2015 un gruppo di lavoro interno. La strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco si appoggia a questo gruppo di lavoro della SF (GIB-SF) che si occupa di approfondire temi specifici, di sviluppare competenze settoriali e di sostenere puntualmente le attività correnti dei circondari. Questo approccio ha dimostrato la sua validità e viene istituzionalizzato nella presente direttiva cantonale.

Il GIB-SF è costituito di principio da un rappresentante per ogni circondario forestale (Capoufficio o forestale di settore) e da un rappresentante dell'UPIP. Un membro del GIB-SF funge da coordinatore e le attività sono distribuite in modo strutturato tra i membri.

2. Ripartizione dei compiti all'interno della Sezione forestale

La direttiva è strutturata coerentemente con i 5 settori della strategia cantonale e differenzia i livelli di competenza dell'organizzazione: alcuni compiti e attività rientrano nella competenza degli UFC, altri sono affidati al GIB-SF.

2.1 Prevenzione

L'obiettivo della prevenzione è quello di evitare degli inneschi durante i periodi con pericolo elevato e ridurre la suscettibilità dei boschi al fuoco sul lungo termine. Una premessa importante è la definizione del grado di pericolo e l'informazione al pubblico.

| <i>Definizione del pericolo</i> | | | |
|---|--------|---|-----|
| corto termine | GIB-SF | Collaborazione con l'UFAM per la valutazione del pericolo, interpretazione e verifica sul terreno | |
| | GIB-SF | Collaborazione con UFAM per la valutazione e la pubblicazione del grado di pericolo | |
| | GIB-SF | Rappresentanza SF nei gruppi di lavoro ad hoc della Confederazione | |
| <i>Misure di prevenzione</i> | | | |
| | GIB-SF | Introduzione del divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto secondo art. 28 RLCFo | 3.1 |
| | GIB-SF | Valutazione e annullamento delle autorizzazioni eccezionali municipali ai sensi art. 2 cpv. 2 DEff | 3.2 |
| <i>Informazione al pubblico</i> | | | |
| | GIB-SF | Informazione generale alla popolazione e ai media | |
| | GIB-SF | Verifica e aggiornamento del contenuto del portale www.ti.ch/incendi-boschivi | |
| | GIB-SF | Elaborazione di un concetto di segnaletica e informazione per sensibilizzare la popolazione sugli incendi boschivi | |
| | GIB-SF | Sviluppo di un concetto di sensibilizzazione al tema indirizzato alla popolazione | |
| | UFC | Implementazione di segnaletica specifica sul terreno | |
| | UFC | Segnalazione di attività non autorizzate e/o intimazione di interruzione | 3.3 |
| <i>Gestione della biomassa infiammabile e della vegetazione forestale</i> | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Progettazione e realizzazione di cantieri di fuoco prescritto | 3.4 |
| | GIB-SF | Approfondimento ed elaborazione di linee guida per la gestione della biomassa derivante dagli interventi forestali | |
| | UFC | Gestione della vegetazione forestale nell'ambito di progetti selvicolturali o attività correnti | |

2.2 Misure tecniche e organizzative

Le misure tecniche e organizzative sono le condizioni quadro che permettono la pronta reazione del sistema in caso di evento. Si compongono da misure a breve e brevissimo termine e da misure sul lungo termine. Importante segnalare che lo stato di prontezza dei corpi pompieri non rientra direttamente nelle competenze della SF; bisogna tuttavia ricordare che la loro mobilitazione è condizionata dal grado di pericolo e dall'introduzione del divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.

| | | Approfondimento | |
|--|--------|---|-----|
| Stato di prontezza | | | |
| Corto termine | GIB-SF | Definizione del picchetto dei mezzi aerei secondo la convenzione stipulata dal DT | 3.5 |
| | GIB-SF | Verifica della disponibilità degli elicotteri delle forze aeree svizzere | |
| | GIB-SF | Attivazione del picchetto forestale | 4 |
| | UFC | Organizzazione del picchetto forestale | 4 |
| Collaborazione con l'organizzazione pompieristica cantonale | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Rappresentanza della SF nella commissione consultiva del Fondo Incendi | |
| | GIB-SF | Rappresentanza della SF nella Commissione Incendi boschivi della FPT | |
| | GIB-SF | Fornitura di equipaggiamento, materiale e mezzi per i pompieri di montagna | 3.6 |
| | GIB-SF | Attuazione della convenzione per l'impiego dei mezzi aerei nella lotta contro gli incendi di bosco in Ticino | |
| Istruzione | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Supervisione e finanziamento della formazione dei pompieri di montagna e dei pompieri urbani sugli incendi di bosco | 3.7 |
| | GIB-SF | Messa a disposizione di personale per i corsi di formazione cantonali | 3.7 |
| | GIB-SF | Rappresentanza SF nei corsi specifici | 3.7 |
| Banche dati | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Elaborazione e aggiornamento della banca dati delle infrastrutture antincendio (struttura, visualizzazione, ecc.) | 3.8 |
| | UFC | Elaborazione e aggiornamento della doc. sulle infrastrutture antincendio in BD | 3.8 |
| Infrastrutture antincendio | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Consulenza ai circondari in merito alla progettazione di infrastrutture antincendio | |
| | UFC | Progettazione o supervisione sui progetti forestali per la realizzazione di infrastrutture antincendio | |

2.3 Gestione e lotta agli incendi

Durante un evento il personale forestale svolge la funzione di consulente del CI sulla base degli art. 12 e 14 RLLI. L'obiettivo forestale dell'intervento di spegnimento o della gestione dell'incendio è quello di limitare i danni alle funzioni del bosco. Viene considerata parte integrante dell'intervento anche il debriefing tecnico.

| | | Durante l'evento | Approfondimento |
|---------------|--------|--|-----------------|
| Corto termine | UFC | Consulenza forestale di base al CI sull'evento | 4.4 |
| | GIB-SF | Supporto e consulenza specialistica a UFC sugli eventi | 4.4 |
| | GIB-SF | Partecipazione al Gruppo cantonale di coordinamento per la distribuzione delle risorse | 5 |
| | UFC | Gestione dell'informazione interna alla SF sull'evento | |
| | UFC | Gestione dell'informazione esterna per quanto attiene gli aspetti forestali | |
| | | Dopo l'evento | |
| Lungo termine | GIB-SF | Gestione del Debriefing tecnico (AAR) | 6 |
| | UFC | Partecipazione al debriefing tecnico convocato dal GIB-SF | 6 |
| | UFC | Definizione delle misure tecniche o selvicolturali a medio e lungo termine per ripristinare le funzioni del bosco. | |

2.4 Rigenerazione post evento

Quando, nonostante le misure di prevenzione e di gestione, l'incendio riesce a percorrere una superficie rilevante e causare danni alle funzioni del bosco, si rendono necessari degli interventi. Questi interventi si suddividono in urgenti, che devono essere intrapresi immediatamente dopo l'evento e vanno a sostituire la funzione esercitata dal bosco, e a lungo termine, che hanno lo scopo di ripristinare la copertura forestale con le sue funzioni.

| Immediatamente dopo l'evento | | |
|--|--------|---|
| corto termine | UFC | Informazione, per quanto attiene gli aspetti forestali, agli Enti, ai proprietari e alla SF |
| | UFC | Definizione delle misure urgenti in collaborazione con i proprietari e l'autorità comunale |
| Dopo la prima reazione della vegetazione | | |
| Medio termine | UFC | Definizione delle misure tecniche e/o selvicolturali a medio e lungo termine per ripristinare le funzioni del bosco |
| | GIB-SF | Valutazione delle conseguenze dell'incendio sul bosco, dei risultati degli interventi selvicolturali e allestimento di una documentazione tecnica futura specialistica per gli interventi post evento |

2.5 Monitoraggio

Il monitoraggio ha una grande importanza nell'attuazione della strategia cantonale poiché è lo strumento che ci permette di valutare l'efficacia delle misure intraprese, la strategia in generale e pilotare l'evoluzione del fenomeno.

| Immediatamente dopo l'evento | | | |
|------------------------------|--------|--|-----|
| corto termine | UFC | Elaborazione del "Rapporto incendio boschi e aree aperte" | 3.9 |
| | GIB-SF | Inserimento delle informazioni nella banca dati Swissfire gestita dal WSL | 3.9 |
| Annualmente | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Monitoraggio dei costi di intervento per gli incendi boschivi | |
| | GIB-SF | Feedback annuale alla FPT in merito all'attività annuale di lotta agli incendi di bosco (valorizzazione delle informazioni della banca dati WinFap e Swissfire) introducendo degli indicatori oggettivi. | |
| A medio termine | | | |
| Lungo termine | GIB-SF | Valutazione dell'evoluzione post-incendio dei popolamenti forestali | |

3. Approfondimenti

Tra le attività specifiche citate al capitolo 2 ce ne sono alcune che, per una loro concretizzazione coerente, necessitano alcune precisazioni. Esse sono sviluppate nei sottocapitoli che seguono, mentre il tema della consulenza forestale al CI durante l'evento sarà dedicato l'intero capitolo 4.

3.1 Divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto ai sensi dell'art. 4 RLLI e 28 RLCFo interessa tutti i tipi di fuochi all'aperto e ha l'obiettivo d'impedire che si verifichino situazioni potenzialmente ad alto rischio d'incendio di bosco.

Quando il divieto è in vigore sono assolutamente vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo, i fuochi d'artificio e quelli commemorativi e, all'interno dell'area boschiva o nelle sue immediate adiacenze, qualsiasi atto che possa causare un principio d'incendio.

A debita distanza¹ dall'area forestale o da vegetazione infiammabile sono unicamente permessi i fuochi a scopo alimentare, a condizione che tali attività avvengano facendo capo ad apposite strutture e/o apparecchi costantemente sorvegliati. È inteso che tutte queste attività devono essere eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate alla situazione. Rimane in ogni caso riservata la facoltà delle autorità competenti di imporre lo spegnimento in ogni tempo e luogo se si ritiene che l'attività possa causare incendi o se produce troppo fumo. Si rammenta che la produzione di fumo abbondante può facilmente causare lo sganciamento di un allarme con relativa mobilitazione dei corpi pompieri; per questo motivo anche i fuochi permessi devono essere alimentati con combustibile idoneo e produrre poco fumo.

Il divieto assoluto di accendere fuochi è applicato in modo unitario su tutto il territorio cantonale, senza tenere conto delle differenze regionali.

La misura viene proposta dal GIB-SF e approvata dal Caposezione. Il responsabile designato del GIB-SF propone la misura, dopo aver consultato i dati a disposizione (grado di pericolo, indici, stazioni di misurazione specifiche, dati meteo), verificato la situazione sul terreno, raccolto le informazioni presso i membri disponibili del GIB-SF sulla predisposizione della vegetazione allo sviluppo di incendi e dopo aver discusso della situazione meteorologica con

¹ Per debita distanza si intende una distanza che oggettivamente preclude la possibilità di accensioni involontarie della vegetazione infiammabile. Tenuto conto delle variabili in gioco non è possibile indicare dei valori assoluti.

il previsore di turno di MeteoSvizzera Locarno Monti. La misura deve essere coordinata, per quanto possibile, con i responsabili designati delle Valli del Grigioni italiano.

La decisione SF è pubblicata sul sito ufficiale dell'UFAM e dell'amministrazione cantonale e diffusa tramite i media elettronici; la RSI la diffonde giornalmente contestualmente alle previsioni meteorologiche alla radio e alla televisione. L'UFAM e la CENAL aggiornano la situazione a livello nazionale e garantiscono la coordinazione con il nord delle Alpi. In situazioni particolarmente delicate l'UFAM può informare direttamente la popolazione.

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto può anche essere ordinato dal Dipartimento del territorio sulla base dell'art. 2 del Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto del 23 novembre 2016.

3.2 Autorizzazioni eccezionali in deroga al divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto

Ai sensi del DEff sono possibili deroghe per l'accensione di fuochi artificiali o falò commemorativi in regime di divieto assoluto. Le deroghe sono concesse dai Municipi, che si fanno però garanti della sicurezza della manifestazione e rispondono finanziariamente in caso di incendio. In analogia a questo principio è concessa ai Municipi la facoltà di rilasciare deroghe per altre manifestazioni o esercitazioni che presuppongono l'accensione di fuochi all'aperto.

Il DT è tenuto a valutare le autorizzazioni concesse dai Municipi e annullarle se il rischio è considerato troppo elevato secondo parametri oggettivi, in particolare:

- situazione di pericolo troppo elevata;
- presenza di potenziale di danno elevato;
- misure di sicurezza dichiarate considerate insufficienti o non attuabili.

Il Municipio che rilascia un'autorizzazione eccezionale in deroga al divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in vigore deve informare per iscritto il DT con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'evento, specificando:

- il tipo di fuoco artificiale, commemorativo o attività prevista;
- il motivo che ne giustifichi la deroga;
- il luogo di esecuzione;
- le misure di sicurezza prese per scongiurare il pericolo di incendio boschivo;
- il dispositivo di pronto intervento previsto.

Se il termine di 5 giorni lavorativi non può essere rispettato è necessario prendere contatto direttamente con la DA per valutare se ci sono i tempi tecnici per valutare correttamente l'autorizzazione comunale. La DA, sentiti la SF e l'UACER, potrà decidere in qualsiasi

momento e senza indennizzo alcuno di revocare parzialmente o totalmente l'autorizzazione municipale tramite risoluzione. Il Municipio deve comunicare tempestivamente questa decisione all'istante. La lista delle manifestazioni autorizzate dai Municipi e revocate dalla DA sarà comunicata alla Polizia cantonale ed aggiornata costantemente.

La valutazione dell'autorizzazione è di competenza del GIB-SF, che coinvolge l'UFC per preavviso.

3.3 Segnalazione attività non autorizzata

Il personale forestale che identifica il mancato rispetto di una normativa inerente l'accensione di fuochi all'aperto è tenuto a informare la polizia. In alternativa avvisa l'esecutore e compila un formulario di constatazione di fuochi all'aperto e incendi di bosco che è poi inoltrato all'autorità competente. Nel caso in cui l'autore non si dimostri collaborativo è necessario richiedere l'intervento della Polizia cantonale.

L'entrata in funzione della CECAL 118 con lo sganciamento degli allarmi secondo un protocollo predefinito a livello cantonale comporta, al fine di evitare falsi allarmi dovuti a errate segnalazioni di terzi, la necessità di conoscere l'accensione di fuochi controllati su tutto il territorio cantonale durante tutto l'anno. Per questo motivo è necessario che l'esecutore di fuochi controllati, dopo aver ricevuto la necessaria autorizzazione comunale o notificato a quest'ultima l'intenzione di attuare tale pratica, si annunci preventivamente al numero telefonico dedicato, comunicando il luogo preciso e l'orario di accensione e spegnimento del fuoco.

3.4 Progettazione e realizzazione di cantieri di fuoco prescritto

Il GIB-SF elabora un concetto specifico per la realizzazione di cantieri di fuoco prescritto, in collaborazione con i diversi attori interessati.

3.5 Picchetto dei mezzi aerei di spegnimento

Vale quanto previsto nella Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei nella lotta contro gli incendi di bosco in Ticino. Il GIB-SF gestisce e aggiorna, in collaborazione con la FPT, la lista dei numeri telefonici abilitati a chiamare il numero unico 0800.801.118 che allarma direttamente l'operatore di picchetto.

Il GIB-SF garantisce inoltre il contatto con le Forze aeree dell'esercito, si informa sulla loro disponibilità e prontezza d'intervento e comunica queste informazioni agli UFC e al Segretariato professionale della FPT.

3.6 Fornitura equipaggiamento, materiale e mezzi per i pompieri di montagna

Il DT, oltre a supervisionare l'organizzazione dei pompieri di montagna, ha il compito di equipaggiarli in modo consono alla minaccia. Da alcuni anni le scelte tecniche dell'equipaggiamento personale, materiali e veicoli sono effettuati dalla FPT che dispone di uno specialista tecnico. Il GIB-SF, per il tramite del suo rappresentante riconosciuto dalla FPT, si occupa di collaborare con il tecnico della FPT e le sue commissioni per le forniture. Le forniture quantitativamente importanti possono essere oggetto di singoli progetti forestali amministrati dal GIB-SF, che si occupa anche della gestione corrente.

3.7 Formazione

La formazione dei pompieri attivi sugli incendi di bosco è un compito cantonale delegato alla FPT; il DT mantiene comunque la supervisione. Il segretariato professionale elabora a scadenze periodiche un progetto di formazione che viene sottoposto alla Sezione forestale per approvazione e proposta di finanziamento all'indirizzo dell'istanza cantonale. Il personale del GIB-SF che partecipa in tempo di lavoro a un corso specialistico in qualità di formatore (relatore o responsabile di un momento formativo) ha diritto a un'indennità supplementare che viene versata centralmente dalla Sezione delle risorse umane. Essa è definita in analogia a quella proposta dalla Divisione della formazione professionale per i periti di esame.

3.8 Documentazione infrastrutture antincendio

Il catasto georeferenziato delle infrastrutture antincendio è un documento importante per la consulenza forestale. Il GIB-SF aggiorna la banca dati su segnalazione degli UFC che sono i responsabili della correttezza e completezza dei dati. Il catasto accessibile a tutti può essere consultato nel portale cartografico dell'amministrazione cantonale.

3.9 Catasto degli incendi boschivi

La raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati riguardanti gli incendi boschivi in Ticino sono regolati in una specifica convenzione stipulata tra SF, WSL e UDCI (vedi documentazione cap. 2.1).

La raccolta dati è eseguita dall'UFC nei giorni che seguono l'incendio tramite il formulario ufficiale elaborato dal WSL. I rapporti compilati dagli UFC sono inoltrati al responsabile GIB-SF che, dopo verifica, aggiorna la banca dati Swissfire gestita dal WSL. Tutti i formulari, articoli di giornale, fotografie ecc. sono inseriti in formato elettronico nella banca dati e saranno così accessibili in ogni momento. Per completare il formulario ufficiale non è necessario attendere l'elaborazione del rapporto dei CP che di principio non viene inoltrato a UFC.

Devono essere censiti tutti gli incendi di vegetazione fuori controllo, sia in bosco che in aree aperte, indipendentemente dalle dimensioni e dalla causa; l'UFC è quindi tenuto a verificare

ogni allarme. Non rientrano invece nella statistica i seguenti eventi: fuochi eseguiti sotto controllo dall'esecutore, falsi allarmi, fuochi che interessano unicamente edifici o costruzioni senza nessuna tendenza a propagarsi al bosco o alla vegetazione.

Gli incendi devono essere segnalati dal circondario il giorno stesso dell'evento al responsabile GIB-SF specificando luogo e superficie indicativa in ettari per un primo inserimento in banca dati; questo inserimento permette una immediata visione d'insieme a livello cantonale.

4. Picchetto forestale e consulenza al CI

4.1 Organizzazione

Il picchetto forestale per la consulenza al CI si attiva con l'entrata in vigore del divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto secondo l'art. 28 RLCFo e copre le 24 ore, 7 giorni su 7. Il picchetto deve garantire la reperibilità telefonica del servizio in ogni momento e il personale deve poter raggiungere la zona di competenza in tempi utili². Il picchetto si estende, senza eccezioni, a tutto il territorio cantonale. Di principio, ogni UFC deve garantire il picchetto in modo autonomo. Gli UFC, di comune accordo e coordinandosi con il GIB-SF, possono definire dei comprensori comuni³. La lista dei recapiti che ricevono gli allarmi è gestita dal GIB-SF. Il picchetto forestale è attivato e disattivato in modo coordinato con l'avviso di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto dal GIB-SF, tramite una comunicazione ufficiale. I capiufficio di circondario e i forestali di settore svolgono l'attività di picchetto a turni secondo un programma interno annuale che deve venir comunicato al GIB-SF come qualsiasi cambiamento successivo. In situazioni di particolare pericolo o per esigenze legate al servizio, l'UFC può ordinare il picchetto di più persone.

Il personale di picchetto può utilizzare il veicolo di servizio. Sono inoltre obbligatori il telefono cellulare, gli abiti di servizio e di sicurezza in dotazione⁴ e la documentazione pianificatoria⁵. Ogni UFC deve provvedere a elaborare autonomamente tale documentazione sulla base delle indicazioni impartite dal GIB-SF.

4.2 Modalità di intervento

Tutti gli allarmi a livello cantonale sono gestiti dalla CECAL 118. In caso di incendio di vegetazione, il personale della SF di riferimento riceve un SMS, una chiamata vocale e una email con le indicazioni base.

Le modalità di intervento del personale forestale sono funzionali al ruolo di consulenza specialistica al CI. La procedura standard del personale di picchetto consiste in:

1. Ricezione dell'allarme e comprensione del problema (luogo dell'evento, situazione di pericolo, infrastrutture presenti, tipologie e funzioni del bosco, possibilità di

² Di principio il personale di picchetto deve restare al domicilio o all'interno del proprio comprensorio di competenza.

³ In questo caso va verificata con CECAL la ricezione dell'allarme.

⁴ Scarponi da montagna, pantaloni, maglia e giacca antifiama a norma, casco, guanti e radio di servizio se in dotazione al servizio. Questo abbigliamento deve essere indossato obbligatoriamente in caso di intervento sul terreno; non è invece obbligatorio nel caso in cui la consulenza sia limitata al posto comando.

⁵ Si può far capo alla documentazione digitale da consultare tramite cellulare o tablet.

propagazione, informazione interna al circondario per chiarire le disponibilità del personale).

2. Contatto telefonico con il CI e prima consulenza telefonica. Prime decisioni d'urgenza.
3. Spostamento sull'evento.
4. Consulenza specialistica al CI, informazione interna al circondario e richiesta di appoggio supplementare. Il personale di picchetto è a disposizione del CI.
5. Il personale di picchetto gestisce anche ulteriori allarmi nel circondario con il supporto dei colleghi e in base alla loro disponibilità.

Ogni UFC dispone del margine di manovra per definire la collaborazione interna tra personale di picchetto, responsabili di settore e del circondario. È auspicato che il nominativo del personale di picchetto sia reperibile dagli enti partner in caso di necessità.

L'allarme giunge al personale della SF anche quando non è attivo il picchetto forestale. In questo caso non è previsto l'obbligo di reperibilità, ma, se disponibili, vale la modalità d'intervento descritta in precedenza.

4.3 Indennità di picchetto

Ai dipendenti chiamati ad assicurare il servizio di picchetto fuori dal normale orario di lavoro (8.4 ore/giorno; 8.4 = 8^{ore} e 24^{minuti}) sono riconosciute le indennità fissate all'articolo 10 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011. Il servizio di picchetto nel limite del normale orario di lavoro, conformemente all'articolo 72 della LORD, non è indennizzato.

Il tempo d'intervento è riconosciuto come tempo di lavoro. Il tempo d'intervento durante i giorni festivi o durante le ore notturne è retribuito secondo gli articoli 7 e 8 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

4.4 Consulenza forestale durante l'intervento

Il personale degli uffici forestali fornisce la consulenza di base al CI. Nel caso di eventi prolungati nel tempo, complessi o per esigenze particolari, il personale di picchetto può chiedere l'intervento di uno o più membri del GIB-SF che assicureranno una consulenza specialistica; i tempi di intervento saranno da concordare di volta in volta tenuto conto che, di regola, non viene effettuato un picchetto supplementare. Il GIB-SF dispone di equipaggiamento e attrezzature supplementari per la consulenza specialistica sugli eventi.

Il personale forestale è integrato nelle attività correnti dello Stato Maggiore e svolge i seguenti compiti in modo strutturato e sistematico:

| | |
|---|--|
| Consulenza di base Personale UFC | Trasmette al CI le informazioni importanti sull'accessibilità del comprensorio, le infrastrutture antincendio esistenti, le possibilità di pescaggio conosciute, gli ostacoli aerei, i lavori forestali in corso (documentazione base picchetto forestale) |
| | Stima periodicamente l'estensione dell'evento e trasmette queste informazioni al CI |
| | Identifica la presenza di barriere naturali che possono fermare o rallentare lo sviluppo dell'evento e le comunica al CI |
| | Definisce le priorità dello spegnimento in base alla funzione del bosco e le comunica al CI |
| | Partecipa alle riunioni dello Stato Maggiore e alle ricognizioni e aggiorna le informazioni di sua competenza in base allo sviluppo dell'evento |
| | Partecipa alla conferenza stampa e si esprime sugli aspetti di sua competenza a supporto del portavoce definito dallo Stato Maggiore dell'intervento |
| | Favorisce la coordinazione con gli attori locali coinvolti |
| | Conduce uomini sul terreno su richiesta del CI, se questo non pregiudica i compiti sopra definiti |
| | Informa periodicamente il rappresentante IFC del GIB-SF dell'evento in corso e raccoglie i dati necessari a elaborare il rapporto incendio |
| | Consulenza specialistica GIB-SF |
| Valuta il potenziale evolutivo dell'evento e elabora gli scenari di avanzamento del fronte di fiamma ipotizzando il probabile comportamento del fuoco | |
| Consiglia il CI sulla tattica di intervento (definizione delle linee di difesa sulla base dell'ipotizzato comportamento del fuoco, valutazione della sicurezza del personale sul terreno) | |
| Ridefinisce le priorità di spegnimento in base alle conseguenze del passaggio del fuoco nei diversi popolamenti | |
| Stabilisce le modalità di monitoraggio in base all'entità dell'evento (osservatori, monitoraggio meteo) e elabora e fornisce periodicamente le informazioni al CI durante le riunioni di Stato Maggiore. Su richiesta elabora le basi cartografiche aggiornate. Per queste attività definisce il numero di persone che necessita tra i membri del GIB-SF e ne chiede l'intervento per un lavoro in team | |
| In caso di utilizzo del fuoco nell'ambito dell'intervento (controfuoco o fuoco tattico) definisce il piano d'accensione e le modalità di procedere in accordo con il CI. L'attuazione si svolge sotto la sua supervisione | |
| Garantisce la consulenza al CI per la valutazione della richiesta di mezzi speciali | |
| Partecipa alle riunioni dello Stato Maggiore elaborando rapporti di situazione strutturati con uno standard definito e condiviso con i Corpi pompieri. Si tiene in contatto radio con il CI | |
| Raccoglie le informazioni sull'evento per migliorare le conoscenze del fenomeno | |

5. Gruppo di coordinamento risorse cantonali

Nel caso di eventi concomitanti a livello cantonale i mezzi aerei possono essere una risorsa limitata per cui il Concetto cantonale incendi di bosco 2020 ha previsto di attivare un meccanismo che permetta di coordinare queste risorse secondo le reali necessità. In caso di eventi concomitanti ogni CI elabora le proprie richieste rispetto ai mezzi aerei e le inoltra al gruppo di coordinamento risorse cantonali che sarà operativo, di principio, presso la CECAL. Il gruppo di coordinamento sarà composto da un membro GIB-SF, l'operatore di picchetto SMPP e un rappresentante delle ditte di elitransporto convenzionate con il DT con funzione di coordinatore elicotteri. Nel caso in cui i mezzi disponibili siano limitati e non sia possibile soddisfare ogni richiesta, il membro GIB-SF, sentiti i colleghi sui diversi fronti, deve definire le priorità sulla base delle quali il gruppo di coordinamento distribuirà i mezzi aerei sugli eventi.

6. Debriefing tecnico

Il miglioramento degli interventi di lotta agli incendi di bosco si può attuare a seguito di un'analisi degli eventi. Alcuni eventi saranno quindi oggetto di una revisione formale (AAR) durante la quale saranno rielaborati i passi decisivi dell'intervento al fine di trarre i dovuti insegnamenti, evidenziare possibili punti di miglioramento e incrementare la qualità e l'efficienza degli interventi nell'ambito degli incendi di bosco. L'incontro sarà di principio convocato da un membro del GIB-SF che ha seguito una formazione apposita e che, attraverso un protocollo standard, guiderà l'analisi dell'intervento in presenza degli attori principali. Il personale dell'UFC presente sull'intervento prenderà parte all'incontro. I protocolli con le misure di miglioramento proposte saranno poi sottoposti alla commissione incendi di bosco della FPT e al GIB-SF, che saranno incaricati di implementarli nell'organizzazione cantonale.

7. Conclusioni

La direttiva cantonale sugli incendi di bosco e sul picchetto forestale regola una parte delle attività della SF nell'ambito dell'attuazione della strategia cantonale di gestione degli incendi di bosco. Altre attività sono unicamente elencate e sarà poi compito del GIB-SF svilupparle e implementarle. Questo documento deve essere rivisto e aggiornato costantemente sulla base dell'evoluzione del fenomeno, dell'organizzazione e del quadro legislativo.